

**Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **MAININI Matteo**, in qualità di rappresentante della società denominata **NVA S.r.l.**

**PRESENTA**

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Osservazione

**Osservazione presentata dall'Ing. Michele De Rosa in qualità di tecnico incaricato dagli osservanti Antonio De Rosa, Michelangelo De Rosa e recepita al prot. del MASE n. 0065033 del 05/04/2024. Relativa al progetto con ID\_VIP: 10631 denominato "CAMMARATA". Proponente: NVA S.r.l.**

**OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI**

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali
- Altro: nuove programmazioni sopravvenute ambientali e infrastrutturali

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI**

- Suolo
- Territorio
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici

Relativamente alle osservazioni di cui in oggetto si controdeduce puntualmente come segue:

**Controdeduzioni all'osservazione 1)** I lotti della "Strada Regionale 1 – Poggio Imperiale - Candela" previsti nei territori dei Comuni di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia (territori comunali nei quali ricade anche il progetto "Cammarata") non sono stati progettati a livello definitivo ed esecutivo, infatti essi non sono stati interessati dal P.A.U.R. rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1639 del 12/10/2023 della Provincia di Foggia: l'istanza a cui fa riferimento il suddetto provvedimento è relativa al progetto definitivo per i soli Comuni di Bovino, Lucera, Biccari, Orsara di Puglia e Troia (nei quali il progetto "Cammarata" non ricade) come recita la denominazione stessa del progetto autorizzato ovvero "Realizzazione progetto Strada Regionale n. 1 'Poggio Imperiale - Candela': adeguamento del tracciato e delle caratteristiche geometrico funzionali alla normativa tecnica vigente e alla visione di assetto territoriale formulata dal PTCP, lotto 1 e 2, sviluppati nei territori comunali di Bovino, Lucera, Biccari, Orsara di Puglia e Troia - AGGIORNATO CON OPERE IN VARIANTE (prot 2023-0040157)". Tuttavia anche volendo considerare il percorso della S.R. 1 ipotizzato per il tratto non ancora progettato a livello definitivo ed esecutivo e pertanto suscettibile di varianti così come già avvenuto per i lotti autorizzati 1 e 2, non si ravvedono interferenze con il progetto eolico proposto in quanto il percorso ipotizzato insiste in gran parte su strade già esistenti ovvero la S.P. 8, la S.P. 15, la S.P. 9 e la S.S. 16 TER, dalle quali il progetto eolico "Cammarata" è collocato a distanza di rispetto.

Segue illustrazione del percorso della S.R. 1 con evidenziato in colore rosa il tracciato ipotizzato nei territori dei Comuni di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia (territori comunali nei quali ricade anche il progetto "Cammarata") desunto dal sito <https://geosveva.it/pages/sr1.html>: ebbene dall'illustrazione è possibile notare l'assenza di interferenze con il progetto proposto, anzi la viabilità da realizzare per l'accesso alle piazzole del progetto "Cammarata" (in giallo) è già allineata con il percorso del progetto della S.R. 1 poiché appunto in gran parte il nuovo percorso della S.R. 1 sfrutta le viabilità esistenti.



**Controdeduzioni all'osservazione 2)** l'atto n. 687 del 19/12/2023 di adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, relativa al procedimento di formazione e approvazione del "Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi" (DRV) è successiva alla data del 21/11/2023 di avvio del procedimento ID\_VIP 10631 al MASE, relativo al progetto "Cammarata". In tutti i casi il **DRV non prescrive vincoli**, poiché *"svolgendo un ruolo di indirizzo e raccordo, contiene gli obiettivi di carattere generale che orienteranno i Comuni nella redazione dei "Documenti Locali di Valorizzazione" (art. 16 T.U.), che rappresentano i tasselli finali del processo di pianificazione previsto dalla normativa regionale ed ai quali, di fatto, è demandata la funzione di approfondimento del quadro conoscitivo a scala locale, di riqualificazione, valorizzazione ed utilizzazione compatibile del patrimonio censito e tipizzato dal Quadro di Assetto."* come si legge a pag. 21 del "Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia" (luglio 2023) al paragrafo 1.2.4.

**Controdeduzioni all'osservazione 3)** si precisa che, come riportato nel sito-web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al link: <https://www.mase.gov.it/pagina/definizione-di-patrimonio-culturale-immateriale> , *"per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le pratiche, rappresentazioni, espressioni, sapere e capacità, come pure gli strumenti, artefatti, oggetti, e spazi culturali associati, che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi anche i singoli individui, riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale. Ciò che rileva, in particolare, non è la singola manifestazione culturale in sé, ma il sapere e la conoscenza che vengono trasmessi di generazione in generazione e ricreati dalle comunità ed i gruppi in risposta al loro ambiente, all'interazione con la natura e alla loro storia. Il patrimonio immateriale garantisce un senso di identità e continuità ed incoraggia il rispetto per la diversità culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltre che il rispetto reciproco tra le comunità stesse ed i soggetti coinvolti. Il Patrimonio Immateriale, come indicato all'art. 2 della relativa Convenzione del 2003, è individuabile in 5 settori:*

- *tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;*
- *arti dello spettacolo;*
- *consuetudini sociali, riti ed eventi festivi;*
- *saperi e pratiche sulla natura e l'universo;*
- *artigianato tradizionale."*

Pertanto benché nel 2019 la Transumanza sia stata inserita dall'UNESCO nella "Lista del Patrimonio Culturale Immateriale", per definizione, **ad essa non è associabile alcun riferimento relativo ad un vincolo territoriale.**

A questa considerazione si aggiunge il fatto che con l'avvento della moderna zootecnia e dell'allevamento intensivo direttamente negli allevamenti attualmente l'attività della transumanza un tempo strutturata e consistente si è fortemente ridotta, diventando una tradizione in via d'estinzione equiparabile ad un fenomeno folkloristico e pertanto non avrebbe alcuna logica vincolare un territorio per una pratica non più in uso.

**Controdeduzioni all'osservazione 4)** Il progetto "Cammarata" **non ricade** all'interno della perimetrazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto "Tiati – Teanum Apulum – Civitate e bassa valle del Fortore", inoltre si informa che risulta siano state presentate opposizioni da parte di Enti Pubblici alla suddetta proposta.

**Controdeduzioni all'osservazione 5)** Relativamente alla disciplina riguardante l'individuazione delle aree idonee per gli impianti F.E.R., si informa che essa è stata innovata dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. pertanto, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., la fascia di rispetto per gli impianti eolici dal Castello di Dragonara, in quanto bene culturale di cui alla II parte del D.Lgs. 42/2004, è di 3 km: il parco eolico "Cammarata" ottempera a codesta prescrizione distando dal suddetto bene almeno 3,87 km (distanza misurata dalla WTG 23) e pertanto **si colloca in area idonea nei confronti del Castello di Dragonara.**

La considerazione appena esposta è già riportata a pag. 137 della "Relazione Paesaggistica".

**Controdeduzioni all'osservazione 6)** Affianco ai corsi d'acqua del canale adduttore del Tavoliere è già esistente una viabilità che è stata inclusa per alcuni tratti (fra la WTG 17 e la WTG 11 e per accedere alla WTG 08) del progetto "Cammarata" fra la viabilità da adeguare. La viabilità della WTG 09 non presenta invece alcuna relazione con il percorso del canale adduttore del Tavoliere: pertanto non vi è alcun corso d'acqua trasformato in strada di servizio, come si afferma nell'osservazione.

**Controdeduzioni all'osservazione 7)** Non risultano siti noti della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia aventi quali sigle "TRM01", "TRM02", "TRM07" e "TRM12", tuttavia, prendendo per buone le denominazioni collegate dalla parte osservante a queste sigle e risalendo tramite di esse ai siti presenti nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia ed ai relativi codici, si fa presente che il progetto di parco eolico "Cammarata" ha invece considerato nello specifico proprio i vincoli derivanti dai siti "Mezzana delle Ferole nuove – cod.: FG004717", "Masseria Mezzana delle Ferole – cod.: FG004544" e "Masseria Mezzana delle Ferole – cod.: FG004510" per sagomare il progetto della viabilità da realizzare di accesso alla wtg n. 31, all'interno della quale è previsto anche il percorso del cavidotto. Il progetto di codesto tracciato evita così oltre ai suddetti siti anche le relative aree buffer di 100 m di rispetto da essi. Le distanze dei siti "Mezzana delle Ferole nuove – cod.: FG004717" (di 580 m) e "Masseria Mezzana delle Ferole – cod.: FG004510" (di 660 m) dalla wtg di progetto più vicina ovvero la n. 32 sono superiori, oltre che a quella del buffer di rispetto di 100 m, anche a quella della gittata massima degli elementi rotanti prevista per l'aerogeneratore di progetto; la distanza della wtg n. 32 dalla "Masseria Mezzana delle Ferole – cod.: FG004544", consistente in un'area di tipo puntiforme, è di circa 385 m, superiore alla distanza del buffer di rispetto di 100 m e superiore anche alla distanza di sicurezza al ribaltamento della turbina di progetto. Relativamente alla "Masseria La Marchesa – cod.: FG004719", la distanza dall'aerogeneratore più vicino ovvero il n. 31 è di 875 m, ben superiore anche alla gittata massima degli elementi rotanti prevista per l'aerogeneratore di progetto: tale distanza è finanche superiore a quella indicata per le abitazioni nelle "Linee guida 4.4 – 4.4.1 Parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del PPTR Puglia al punto "B1.2.5.1.2 Distanze", ovvero è superiore a 2,5 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore (altezza del mozzo più lunghezza della pala).

In risposta alle presunte "criticità e/o contraddizioni rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto" si fa presente che a pag. 10 della "Relazione Piano Particellare di Esproprio" (REL 22) nel paragrafo "Servitù di transito linee elettriche interrato" è stata espressa una preferenza, infatti nel paragrafo si legge "... Per la scelta del tracciato dei cavidotti è stato preferito il passaggio in prossimità della viabilità esistente o di quella di progetto...", e questo perché per la maggior parte del tracciato del cavidotto è stata preferita codesta soluzione progettuale; invece in limitate e circoscritte situazioni a causa di motivi vincolistici si è fatto ricorso a soluzioni alternative: per codesti specifici casi saranno comunque previste opportune compensazioni a favore dei proprietari terrieri interessati dalle opere di progetto. Non si ravvisano pertanto particolari criticità e/o contraddizioni rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto.

In relazione alle osservazioni formulate sulla "viabilità di collegamento alle singole pale" il progetto stradale, proprio nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, è stato dettagliato nella "REL 39 – Progetto di gestione delle acque meteoriche – Relazione trincee disperdenti" oltre che nelle TAVV. 64, 65, 66, 67, 68 (relativa al progetto di gestione delle acque meteoriche - wtg 31), 69 e 70. Ulteriori informazioni attinenti agli aspetti idraulici ed idrogeologici sono state fornite con le "REL 09 – Relazione idrologica ed idraulica", "REL 35 – Relazione tecnica per aree soggette a vincolo idrogeologico", "REL 36 – Relazione di calcolo piattaforma stradale", "REL 37 -Progetto di gestione delle acque meteoriche – Relazione idrologica", "REL 38 - Progetto di gestione delle acque meteoriche – Relazione fronti di riporto" oltre che con le "TAV 60 – Carta del vincolo idrogeologico", "TAV 61 – Carta del vincolo bosco", "TAV 62 – carta del vincolo idrogeologico – vincolo bosco" e "TAV 63 – Parchi e riserve".

In merito all'affermazione "percorsi non ricadenti su tratturi esistenti; (vedi allegato relativo alla torre WTG 31)" si rimanda a quanto già risposto all'osservazione n. 7 in cui si esplicita che la scelta del percorso di accesso alla wtg 31 è stata dovuta alla considerazione dei vincoli derivanti dai siti "Mezzana delle Ferole nuove – cod.: FG004717", "Masseria Mezzana delle Ferole – cod.: FG004544" e "Masseria Mezzana delle Ferole – cod.: FG004510" e alle rispettive aree buffer di 100 m.

In merito all'affermazione "corpi ricettori non rilevati – vedi allegato relativo alla torre WTG 31 Masseria De Meo" si fa presente che nella REL 14 "Previsioni di impatto acustico" essi sono stati rilevati ed inoltre per quanto riguarda l'immobile individuato come "Masseria De Meo" da visura catastale risulta essere un fabbricato di categoria catastale C2 ovvero un deposito/magazzino e non un ambiente abitativo.

In merito all'affermazione "reticolo idrografico minore non rilevato – vedi allegato relativo alla torre WTG31;" si

fa presente che il reticolo idrografico è stato rilevato nella “TAV 54 – Carta idrogeomorfologica”, oltre che nella “TAV 01 – Layout su IGM”, nella “TAV 03G – Layout su CTR”, nella “TAV 55 – Corografia dei bacini su IGM” e nella “TAV 56 – Corografia dei bacini su ortofoto”.

Infine relativamente all'affermazione “creazione di carcasse agricole di difficile lavorazione” per quanto riguarda gli aspetti collegati alla lavorazioni agricole, che non saranno assolutamente impedita dalla realizzazione del generatore ma solo minimamente rallentate, potrebbero essere oggetto di semplice compensazione economica al solo fine di compensare la minore comodità di lavorazione.

Distinti saluti.

Lainate, lì 27 maggio 2024

**NVA s.r.l.**  
Il Rappresentante Legale  
Matteo Mainini

Allegati:

Allegato 1 – Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione

Allegato 2 – Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 -\_Osservazione recepita al prot. del MASE n. 0065033 del 05/04/2024, oggetto della presente controdeduzione